

TI_GERICHTE 9.2022.96 vom 18. August 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-08-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2022.96

FR: TI_GERICHTE 9.2022.96 du 18 août 2022

IT: TI_GERICHTE 9.2022.96 del 18 agosto 2022

Regeste

Misure opportune

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

E. 2

Nella decisione impugnata l'Autorità di protezione ha in particolare, in via cautelare, confermato il mandato al SMP di presa a carico terapeutica di PI 2 e PI 3 (disp. 1); fortemente consigliato per PI 1 un percorso psicologico presso il SMP (disp. 2); conferito mandato al SAE di fornire un sostegno ai genitori (disp. 3); fatto ordine ai genitori di intraprendere una mediazione presso il Consultorio o presso il loro terapeuta di fiducia (disp. 4) e nel merito : ordinato dei controlli sul consumo di THC nei confronti di RE 1 e della figlia PI 1 (disp. 5); conferito mandato di valutazione socio-famigliare/ambientale all'UAP (disp. 6). Le misure sono state prese in sede d'udienza alla presenza di entrambi i genitori (che hanno sottoscritto il verbale di decisione). In sede d'osservazione l'Autorità di protezione ha precisato che gli interventi e accertamenti attuati sono di "bassa soglia" e vanno mantenuti per il bene dei minori. Considerate le difficoltà esistenti è necessario che gli accertamenti proseguano.

E. 3

Nel loro reclamo RE 1 e RE 2 si aggravano contro i disp. 1, 4, 5 e 6 della decisione in esame. Ritenuto che la situazione fra i genitori sarebbe nel frattempo migliorata la mediazione non avrebbe alcun senso. Si oppongono ai controlli del THC ordinati alla madre, ribadendo che la stessa non sarebbe una consumatrice abituale. Quanto alla presa a carico per PI 2 e PI 3 assicurano che se vi fosse la necessità di un sostegno vi provvederebbero loro stessi.

E. 4

Per costante giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove – tra le quali vanno annoverate le perizie socio–ambientali, pedo–psichiatriche, sulle capacità genitoriali e sulle modalità delle parti di relazionarsi – sono decisioni incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma, Guide pratique Protection de l'adulte, pag. 63 n. 1.158); questo genere di risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio irreparabile, ossia uno svantaggio che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (RtiD I–2005 pag. 783; DTF 133 III 426 consid. 1.3.1, 133 III 629 consid. 2.3.1, 5A_498/2012); detta prassi mantiene la propria validità anche con l'entrata in vigore delle nuove norme sul diritto di protezione (cfr. art. 319 litt. a CPC su rinvio dell'art. 450f CC e FF 2006 6391, pag. 6471; FF 2006 6593, pag. 6748) e della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 66 cpv. 2 LPAmM).

E. 5

In quanto rivolto contro la decisione di conferire mandato di valutazione socioambientale all'UAP (disp. 6) e di ordinare dei controlli sul consumo di THC (disp. 5) il reclamo va dichiarato irricevibile. Come a giusto titolo rilevato dall'Autorità di prime cure, in sede d'osservazione, i reclamanti non sostengono in alcun modo l'esistenza di un eventuale danno non altrimenti riparabile, ma si limitano a contestare la necessità e l'opportunità di simili assunzioni di prove.

E. 6

Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediare, l'autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio. Nell'esecuzione di questa incombenza, l'autorità di protezione gode di un ampio potere d'apprezzamento quanto al modo di procedere (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6^a ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101). L'Autorità di protezione può segnatamente ammonire i genitori, gli affiliati o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l'educazione o l'istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC). Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, MEIER, art. 307 N. 5; HEGNAUER/BREITSCHMID, Grundriss des Kindesrechts, 5^a edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono volte dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L'eventuale colpa del padre o della madre non configura una condizione di messa in atto della misura (CR CC I, MEIER, N. 28 ad Intro. art. 307–315b; BREITSCHMID in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6[■] ed., Basilea 2018, N. 4 ad art. 307 CC). L'applicazione delle misure di protezione è retta dal principio di proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli interventi, che va dalla misura più leggera quella più incisiva (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1681 pag. 1095). Nel dettaglio l'art. 307 cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l'Autorità può ordinare a protezione del minore. Affinché rispetti il principio della proporzionalità la misura deve essere necessaria e sufficiente ad assicurare la protezione del minore. L'Autorità potrà in primo luogo ammonire i genitori ai loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura, educazione e formazione del minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a corsi di cura, partecipazioni a corsi per genitori). L'Autorità potrà anche consigliare i genitori ed

orientarli verso i Servizi competenti o ancora impartire loro istruzioni. L'art. 307 CC funge pure da base legale per il disciplinamento di misure d'indagine, volte a determinare l'eventuale messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare misure più incisive (esami medici ambulatoriali, osservazioni di durata limitata presso un Istituto, perizie psichiche dei genitori in caso di sospetti di abusi). L'Autorità potrà infine designare una persona (ad esempio assistente sociale, psicologo) o un ufficio idoneo (servizi per la protezione dei minori) che abbia facoltà di controllo e d'informazione (CR CC I, MEIER, art. 307 CC, N. 11–15 pag. 1879 e segg.). Benché tali misure (di controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di protezione, anche in tal caso l'Autorità dovrà applicare il principio di proporzionalità. Tra le misure immaginabili si può prevedere anche l'obbligo di accompagnare il minore dal medico per sottoporlo a esami, di accompagnarlo periodicamente da un pediatra designato, di collocarlo momentaneamente in una clinica o, brevemente, in un Istituto per una perizia, di obbligarlo a seguire un corso di recupero scolastico, di presentarlo al servizio psicologico scolastico, di accettare un intervento esterno di natura sistemica, che permetta la sua permanenza al domicilio piuttosto che il suo collocamento, di proteggerlo contro lo sfruttamento commerciale di cui è vittima, di mantenere dei rapporti regolari con i responsabili della formazione professionale, di proibire la modifica del suo luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione delle fotografie del minore su internet rispettose del suo bene (MEIER/STETTLER, op. cit., N. 1692 pag. 1102-1103).

E. 7

Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all'autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d'ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L'Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, MAZAN/STECK, ad art. 296 CPC; MEIER/STETTLER, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

E. 8

Con la decisione in esame l'Autorità di protezione ha pure ordinato una mediazione ai genitori (disp. 4) ed una presa a carico per PI 2 e PI 3 (disp. 1). Dagli atti emerge che i minori hanno manifestato disagi a seguito della situazione familiare. I rapporti scolastici trasmessi su richiesta all'Autorità confermano tale disagio. La condizione di PI 1 era già stata segnalata alla famiglia (comportamenti inadeguati all'età) con richiesta di collaborazione con la scuola ed invito a fare seguire la minore dall'SMP (cfr. scritto 4 ottobre 2021). Era pure già stata segnalata preoccupazione per lo stato di PI 3 (esprimeva il desiderio di morire e di farsi del male) a seguito della malattia della madre. L'Autorità ha

pertanto convocato i genitori e sentito i minori. Durante l'audizione è stata confermata la conflittualità fra i genitori ed è emerso un grave fatto di violenza al quale hanno assistito i minori e che ha loro provocato un forte malessere. Mentre la famiglia si trovava a _____, a seguito di un alterco RE 2 ha “ dato una testata alla moglie, rompendole il naso ”. La signora teneva fra le braccia la figlia minore. Il disagio dei figli per la conflittualità familiare affiora dalle audizioni dei minori stessi. Emerge altresì che la madre non ha chiesto aiuto e che sono i figli ad aver assunto la responsabilità di farlo per proteggere madre e fratelli. Dall'audizione di PI 1 (agli atti) traspare una consapevolezza e una grande sofferenza per la situazione familiare. Dal canto loro i genitori sembrano voler sminuire i fatti.

E. 9

Ora, diversamente da quanto ritengono i reclamanti, la necessità delle misure ordinate dall'Autorità di prime cure, a tutela del bene prioritario dei minori, emerge con ogni evidenza dagli atti. Al riguardo, si sono limitati a sostenere che se i figli dovessero necessitare di un sostegno vi provvederebbero scegliendo una persona idonea. Dagli atti emerge però che, benché già in passato era stato segnalato il bisogno di simili sostegni direttamente alla famiglia, la stessa non vi aveva dato seguito. Come indicato dall'Autorità di prime cure, una presa a carico di PI 2 e di PI 3 è quindi una misura necessaria a tutela del loro benessere. Questo in considerazione dei disagi manifestati e della poca consapevolezza emersi in sede d'udienza.

E. 10

Quanto alla mediazione va rilevato quanto segue. Giusta l'art. 314 cpv 2 CC “ nei casi idonei l'autorità di protezione dei minori può ingiungere ai genitori di tentare una mediazione ”. La disposizione riprende il tenore dell'art. 297 cpv. 2 CPC (Meier/Stettler, op. cit., loc. cit.). Il tentativo di una mediazione volontaria deve quindi essere distinto dalla mediazione obbligatoria. Quest'ultima può essere tutt'ora ordinata quale misura fondata sull'art. 307 cpv. 3 CC (cfr. Cottier, Protection de l'adulte, in CommFam 2013, pag. 1066, n. 28, con riferimenti). Dal 1° gennaio 2017, per altro, il legislatore federale, nell'ambito delle modifiche legislative sul mantenimento dei minori, ha reso applicabile l'art. 297 cpv. 2 CPC a tutte le procedure del diritto di famiglia riguardanti i figli – e non più solo del diritto matrimoniale – permettendo al giudice di ingiungere più ampiamente ai genitori di tentare una mediazione o anche disporla se la ritiene necessaria per il bene del figlio, anche al di fuori del matrimonio. La mediazione, se sono adempiute le condizioni dell'art. 218 CC, può essere gratuita (cfr. Messaggio del Consiglio Federale concernente la modifica del Codice civile svizzero del 29 novembre 2013, Mantenimento del figlio, pag. 542 e 543). Nel caso in esame i reclamanti non contestano la scelta del mediatore, bensì il fatto di doversi sottoporre a mediazione. Pur ammettendo di aver avuto difficoltà in passato dichiarano di aver già intrapreso una mediazione e un coaching con lo psicologo _____, assicurando di aver già raggiunto l'obiettivo della mediazione (migliorare la comunicazione). A mente di questo Giudice, come a giusto titolo rilevato dall'Autorità di prime cure, una mediazione familiare con lo scopo di migliorare la comunicazione nella coppia separata, oltre che discutere le questioni educative, risulta nell'interesse prioritario del bene dei minori. Il fatto che gli stessi reclamanti ammettano di aver già intrapreso questo percorso conferma la bontà della misura. Neppure la circostanza secondo cui i genitori hanno ripreso la convivenza permette di giungere a diversa conclusione.

E. 11

Tutto quanto considerato, la situazione familiare di conflittualità in cui hanno vissuto i minori e la conseguente messa in pericolo del loro bene non possono essere negate. In simili circostanze, la decisione dell'Autorità di protezione di ordinare una presa a carico terapeutica per PI 2 e PI 3 (disp. 1), come pure una mediazione fra i genitori (disp. 4), entrambe prese nell'interesse prioritario dei minori, appaiono proporzionate, resistono alle generiche critiche dei reclamanti e vanno di conseguenza confermate.

E. 12

Il reclamo, nella misura della sua ricevibilità, va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmM). Tasse e spese di giustizia vanno poste a carico dei reclamanti in solido.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.